



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SPORT

- *Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 14.07.2017*

PARTE I – Disposizioni generali

- Art. 1** - Finalità
- Art. 2** - Commissione comunale allo sport
- Art. 3** - Albo comunale delle società sportive
- Art. 4** - Competenze della Giunta Municipale

PARTE II – Impianti sportivi comunali

- Art. 5** – Oggetto
- Art. 6** - Accesso agli impianti e loro uso e classificazione
- Art. 7** – Palestre scolastiche
- Art. 8** – Tipologia gestione
- Art. 9** – Quadro delle competenze
- Art. 10** - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti
- Art. 11** - Gestione diretta: Richiesta utilizzo impianti
- Art. 12** - Gestione diretta: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 13** - Gestione diretta: Pianificazione attività
- Art. 14** - Gestione mista o convenzionata: criteri per l'assegnazione
- Art. 15** - Gestione mista o convenzionata: uso pubblico sociale impianti
- Art. 16** - Gestione mista o convenzionata: Tipologia concessione
- Art. 17** - Gestione mista o convenzionata: Doveri del concessionario
- Art. 18** - Gestione mista o convenzionata: Manutenzione e gestione ordinaria
- Art. 19** - Risarcimento danni
- Art. 20** - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore
- Art. 21** - Tariffe
- Art. 22** - Mancato accoglimento richieste di uso
- Art. 23**- Polizza assicurativa
- Art. 24** - Decadenza e revoca della concessione di gestione
- Art. 25** - Vigilanza e custodia impianti
- Art. 26** - Deposito cauzionale
- Art. 27** - Uso gratuito
- Art. 28** - Vigilanza durante le manifestazioni
- Art. 29** - Riprese televisive
- Art. 30** - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario
- Art. 31** - Convenzioni

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive per l'attività ordinaria e per altre finalità

- Art. 32** - Caratteristiche dei contributi
- Art. 33** - Ripartizione dei contributi ordinari
- Art. 34** - Concessione dei contributi straordinari
- Art. 35** -Domande di contributo

PARTE IV – Disposizioni finali

- Art. 36** – Disposizioni finali

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Arbus promuove, anche sulla base delle indicazioni della Carta Europea dello Sport, emanata dal Consiglio d'Europa - Comitato per lo Sviluppo dello Sport durante la 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, tenutasi a Rodi il 13 – 15 maggio 1992 e delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, l'attività sportiva (soprattutto dilettantistica), l'uso corretto ed il libero accesso agli impianti sportivi e la valorizzazione dello sport praticato in forma sia singola che associata.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, garantendo la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza.

Art. 2 – Commissione Comunale allo Sport

Comma 1) E' istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 17 del 17.05.1999;

c. 2) La Commissione è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

- discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;*
- formula pareri su tutte le problematiche inerenti la pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;*
- collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti ;*
- collabora con le Società sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività ed iniziative.*

c. 3) La Commissione è composta da:

- l'Amministratore Comunale delegato allo Sport, che la presiede;*
- n. 2 Consiglieri comunali (1 di minoranza ed 1 di maggioranza);*
- n. 4 rappresentanti designati dalle Società sportive locali in regola con l'iscrizione a Registro C.O.N.I., Albo Regionale delle Società Sportive e Albo Comunale delle Società Sportive.*
- n. 1 rappresentante unico di tutte le istituzioni scolastiche presenti nel Comune, designato dalle stesse;*
- n.1 rappresentante della Federazione Nazionale Medici Sportivi designato dalla stessa. In caso di mancata designazione si procederà alla nomina di un medico di base operante nel territorio comunale, possibilmente esperto di medicina sportiva.*

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del Settore Sport.

c. 4) La convocazione avviene da parte del Presidente, in prima e in seconda convocazione, ogni volta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

c. 5) Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione di almeno 3 dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

c. 6) la Commissione viene nominata entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

c. 7) La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente. Le eventuali spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

c. 8) I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 assenze ingiustificate. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli

Art. 3 – Albo Comunale delle Società Sportive

E' istituito l'Albo comunale delle società sportive, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17. L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione, cioè:

- a) i dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale) eventuali altri estremi*
- b) i dati identificativi del legale rappresentante (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale)*
- c) Quadro dirigenziale con relativo verbale di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci*
- d) Statuto societario aggiornato alla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche;*
- e) iscrizione all'Albo regionale delle Società sportive, curato dalla Regione Autonoma della Sardegna;*
- f) iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche, curato dal C.O.N.I.*

L'iscrizione all'Albo Comunale, al momento della pubblicazione dei bandi per la concessione di contributi economici, è requisito fondamentale per l'accesso ai benefici da erogarsi dal Comune (contributi economici, patrocini ecc.). Tutte le società sportive con sede nel comune di Arbus, e regolarmente iscritte all'albo regionale delle società sportive, risultano automaticamente iscritte anche all'albo comunale delle società sportive.

Art. 4 – Competenze della Giunta Municipale

La Giunta delibera in conformità agli indirizzi di programmazione dettati dal Consiglio ed approvati in sede di Bilancio di Previsione; adotta annualmente le tariffe per l'accesso agli impianti sportivi; concede eventuali contributi straordinari alle società sportive e alle scuole e promuove la partecipazione alla pratica sportiva, anche mediante la realizzazione e/o il finanziamento di singole iniziative.

PARTE II – Impianti sportivi comunali

Art.5 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali ad uso pubblico:

- 1) Impianto sportivo Santa Sofia, comprendente: campo di calcio in erba – pista di atletica leggera -campo polivalente per calcio a 5 / basket / pallavolo – campo da tennis – campo da bocce*
- 2) Campo sportivo Mario Peddis*
- 3) Palazzetto dello Sport di Via Pietro Leo*
- 4) Palestra Comunale di Via Stadio*
- 5) Campo sportivo in frazione Montevecchio*
- 6) Campo sportivo in frazione Sant'Antonio di Santadi*
- 7) Campi da tennis in frazione Torre di Flumentorgiu*

Nell'eventualità di concessione gratuita ai privati cittadini (a seguito di adozione di specifico atto di Giunta Comunale)l'utilizzo dovrà comunque intendersi solamente diurno, cioè senza l'uso dell'impianto d'illuminazione, nelle giornate che verranno indicate a tale scopo, l'utilizzo non dovrà creare intralcio all'attività delle Società sportive che hanno in concessione gli impianti.

Art. 6 - Accesso agli impianti e loro uso e classificazione

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso agli impianti sportivi, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Scuole
- c) Società, cooperative e associazioni sportive, iscritte all'Albo Comunale e affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
- d) Enti e gruppi di promozione sportiva;
- e) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (Alla loro istanza dovrà essere allegata la documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici, es. certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva, anche non agonistica se è il caso, oppure formale dichiarazione che liberi il Comune di Arbus da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso ecc.).L'uso della pista di atletica da parte dei privati cittadini è interdetto per utilizzi della stessa per lo svolgimento di attività di squadra da parte di società sportive, in concomitanza con eventi sportivi calcistici ufficiali (campionato, tornei, amichevoli) mentre è consentito durante gli allenamenti calcistici
- f) Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.
- g) Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali

L'accesso di cui sopra sarà regolato solo a seguito di adozione di specifico atto da parte dell'Amministrazione Comunale. I soggetti di cui ai punti e), f) e g) potranno accedere alle strutture comunali solo in periodi di accertato scarso affollamento e compatibilmente con le attività già programmate dalle società che hanno in concessione gli impianti

Per le manifestazioni organizzate dai soggetti di cui sopra ma che interessano partecipanti non tesserati e di conseguenza non sottoposti a regolari visite mediche, es. partita di calcio tra così dette "Vecchie Glorie ecc., potrà essere richiesta la stipula di apposita polizza assicurativa se questa specifica attività non trova copertura nelle assicurazioni già in essere.

La Palestra Comunale di Via Stadio è concessa prioritariamente all'Istituto Comprensivo Statale "P. Leo" per lo svolgimento delle proprie attività didattiche. Negli orari in cui essa non è utilizzata per tali scopi, e comunque di norma dall'orario di fine lezioni, potrà essere concessa secondo le indicazioni valide anche per gli altri impianti sportivi comunali.

Il Palazzetto dello Sport viene concesso alle Società sportive aventi diritto compatibilmente con il corretto uso della struttura

L'elenco degli impianti sportivi è aggiornato a cura del Servizio Patrimonio. L'accesso agli impianti è consentito ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta a norma degli articoli relativi. Per le strutture affidate in concessione a terzi, l'accesso sarà regolato da apposito regolamento interno, che verrà recepito nella convenzione.

Il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o autorizzazione all'uso degli impianti, una volta appurata la regolarità degli adempimenti di legge relativi agli impianti stessi. L'accesso agli impianti potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di tesserini magnetici, o altri sistemi elettronici che ne rendano possibile lo stesso accesso anche in mancanza di custodi degli impianti. La custodia degli impianti e la gestione degli apparati d'illuminazione potranno essere effettuati anche con l'utilizzo di sistemi elettronici quali videosorveglianza, gestione chiavi di sicurezza etc.

Art. 7 - Palestre scolastiche

L'utilizzo delle palestre scolastiche è riservato alla scuola secondo le proprie necessità. Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, il Comune ha facoltà di disporre eventuali concessioni temporanee, sia occasionali sia a carattere continuativo (comunque con termine non oltre il 31 agosto di ogni anno, così da poter valutare le esigenze scolastiche per l'anno scolastico successivo) alle società sportive, alle associazioni e ai privati che ne facciano richiesta. In ogni caso, la concessione sarà formalizzata con apposita convenzione, previo parere favorevole dei competenti organi scolastici, e comunque sarà sempre soggetta al pagamento al Comune di Arbus delle tariffe stabilite con le modalità di cui all'art. 21.

Art. 8 - Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale. La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui alle norme vigenti in merito.

In particolare per:

- a) Gestione diretta: si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. Il Comune potrà affidare, tramite regolare procedura pubblica, i servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, secondo le disposizioni vigenti.*
- b) Gestione mista: si definiscono impianti a gestione mista tutte quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società sportive regolarmente iscritte al relativo Albo comunale.*
- c) Gestione convenzionata: Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società sportive regolarmente iscritte all'Albo comunale delle Società sportive mediante apposite convenzioni.*

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D.lgs. 163/2006 e s.m. e i.

Art. 9 - Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere non obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale allo Sport, individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;*
- b) La Giunta, sentito il parere non obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale allo Sport:*
 - Individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.*
 - Aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.*
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.*
 - Definisce tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi (le tariffe potranno essere differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e potranno essere più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro).*
- c) I Responsabili dei competenti settori dell'Amministrazione Comunale:*
 - Provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;*
 - Provvedono all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;*
 - Danno attuazione a tutti gli obblighi di prevenzione contenuti nella legge 5 marzo 1990 n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti" e s. m. e i.;*
 - Predispongono i piani di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" e s.m. e i.;*
 - esercitano ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del Comune.*

Art. 10 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale rifiuto, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi / strumenti che il Comune utilizza per le comunicazioni pubbliche.

Art. 11 - Gestione diretta: Richiesta utilizzo impianti

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, i soggetti di cui all'art. 6 che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno o occasionale ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione Comunale, utilizzando l'apposita modulistica.

Agli impianti è consentito l'accesso di minori (non tesserati per alcuna società sportiva), esclusivamente se accompagnati da un maggiorenne, anch'esso provvisto di permesso di accesso, che sarà il responsabile dei minori per il tempo di permanenza all'interno della struttura.

Art.12 - Gestione diretta: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio della autorizzazione all'uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica adottata dagli Uffici competenti

Art. 13 - Gestione diretta: Pianificazione attività

Nel caso che più Soggetti facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale potrà affidare l'impianto specificando nelle singole convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti utilizzatori dello stesso impianto. Gli stessi si impegneranno a rispettare l'accordo che verrà dalle stesse sottoscritto in apposita riunione collegiale con l'Amministrazione comunale, in modo da permettere a tutte le società un uso adeguato alle loro effettive necessità.

Qualora detto accordo non venga raggiunto, la priorità verrà data alle società sportive che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto, tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- *livello campionati cui partecipa il sodalizio;*
- *numeri degli atleti tesserati;*
- *attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.*
- *anni di attività del sodalizio;*
- *risultati agonistici ottenuti;*
- *dell'ordine di presentazione delle domande al protocollo.*

Successivamente avranno diritto, in ordine di priorità, come esposto all'art. 6.

I rapporti tra l'Amministrazione comunale e le società concessionarie verranno disciplinati in apposita convenzione allegata al provvedimento di concessione.

Art. 14 - Gestione mista o convenzionata: criteri per l'assegnazione

Nei casi di gestione mista o convenzionata, la scelta del concessionario avverrà a seguito di procedura di evidenza pubblica, con criteri determinati dagli Uffici competenti tenendo possibilmente conto di quelli già stabiliti a suo tempo, cioè con priorità data a:

1) alle società sportive che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto, tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

livello campionati cui partecipa il sodalizio;

- *numeri degli atleti tesserati;*
- *attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.*
- *anni di attività del sodalizio;*
- *risultati agonistici ottenuti;*
- *dell'ordine di presentazione delle domande al protocollo.*

- 2) alle altre società sportive locali
- 3) ad altro soggetto extra sportivo locale (cooperative di servizi ecc.)
- 4) ad altre società sportive non locali
- 5) ad altro soggetto extra sportivo non locale

Art. 15 - Gestione mista o convenzionata: Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in gestione mista o convenzionata sarà garantita, da parte dell'Amministrazione Comunale, che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17.05.1999 n. 17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 16 - Gestione mista o convenzionata: Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso dal Concessionario per

- a) singole manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee
- c) manifestazioni di carattere extra sportivo (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Gestione mista o convenzionata: Doveri del concessionario

Il Concessionario dovrà:

a) utilizzare l'impianto (compresi attrezzature ed i servizi ivi esistenti) per le finalità per le quali la concessione è stata accordata, con la massima cura e diligenza;

b) non consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi, se non per casi specifici (es. affidamento a soggetto economico) sotto pena dell'immediata decadenza della concessione

c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;

d) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune o da esso patrocinate;

e) nell'eventualità praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato ecc.) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;

f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle scuole che non posseggano impianti propri e altri soggetti organizzatori di manifestazioni patrocinate dal Comune e cono tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate.

g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti

h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri soggetti nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale.

i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94), nonché a qualsiasi altro adempimento di legge, nessuno escluso, a proprio carico;

j) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare l'impianto;

k) *garantire la custodia e la pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura, anche durante l'attività di altri sodalizi regolarmente autorizzati.*

Art. 18 - Gestione mista o convenzionata: Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a soggetti terzi la manutenzione ordinaria (da indicare nel dettaglio a cura dei servizi comunali competenti) sarà a carico del concessionario. Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori. Il Concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 19 - Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 20 - Doveri ed obblighi dell'utilizzatore

a) *Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Arbus.*

Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, l'utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese S.I.A.E., qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell'attività programmata.

b) *L'utilizzatore è tenuto a comunicare agli Uffici Comunali preposti gli eventuali danni riscontrati al momento dell'ingresso negli impianti nonché a verificare che gli atleti indossino le calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, pena la sospensione dell'autorizzazione all'uso.*

c) *L'utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate.*

Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio non dovranno arrecare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

d) *L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.*

e) *E' severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all'interno delle strutture sportive, salvo che per specifiche manifestazioni per le quali è prevista la loro presenza e per gli animali impiegati dalle forze dell'ordine.*

f) *Resta inteso che l'uso dell'impianto è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta; pertanto chi ne ha l'uso o la concessione dovrà diligentemente controllare che per qualsiasi manifestazione, sia sportiva che extra sportiva, il numero degli spettatori e dei partecipanti non superi quello determinato dalle autorità competenti.*

g) E' vietato l'ingresso degli autoveicoli privati all'interno degli impianti, con esclusione di quelli di ordine pubblico e soccorso e di quelli strettamente necessari per l'organizzazione delle attività e, comunque, solamente per il tempo strettamente necessario a tale finalità.

h) l'utilizzatore dell'impianto ha l'obbligo di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e di conferire poi gli stessi secondo le modalità previste.

Art. 21 - Tariffe

L'uso degli impianti è subordinato alla corresponsione di tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione delle stesse, che potrà anche prevedere la detrazione di quanto eventualmente dovuto dalle Società dagli importi di contributi economici da concedersi.

Potranno essere attuate altre forme di pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo degli impianti con lo svolgimento di lavori (solo se necessari) da parte degli utilizzatori sia presso gli impianti interessati che anche in altre aree pubbliche (in questo caso si procederà a seguito dell'adozione di specifico atto da parte della Giunta Comunale e della stima dei lavori da parte del competente Ufficio comunale, che provvederà poi anche alla verifica del reale valore di quanto eseguito).

Le tariffe potranno essere differenziate in base alla tipologia dell'impianto, alla tipologia dell'utenza (singoli o società sportive), alla continuità d'uso dell'impianto. La loro riscossione può avvenire mediante:

- versamento alla Tesoreria comunale o su altro conto corrente predisposto a tale scopo (anticipato o posticipato a seconda di quanto meglio specificato di seguito)
- uso gettoniera negli impianti che ne sono dotati (campo polivalente per calcio a 5 / basket / pallavolo e campo da tennis, entrambi dell'Impianto Santa Sofia), a seguito dell'acquisizione anticipata dei gettoni presso l'incaricato, a fronte della presentazione della relativa ricevuta di versamento)

o altra tipologia di pagamento successivamente individuata (badge ricaricabili etc.).

In caso di attività annuale, gli importi dovuti saranno calcolati sulla base dei tempi d'utilizzo concordati, anche se non effettivamente usufruiti, con unica eccezione per il mancato utilizzo dovuto a cause di forza maggiore non dipendente dalla volontà degli utilizzatori.

Nel caso di manifestazioni che godano del patrocinio del Comune di Arbus, la Giunta applicherà una riduzione delle tariffe del 50%.

Potranno essere individuate delle fasce sociali (anziani, portatori di handicap etc.) da esentare dal pagamento delle tariffe stabilite, così come sarà possibile la partecipazione di sponsor privati a copertura degli importi dovuti, anche a fronte dell'utilizzo di spazi pubblicitari all'interno degli impianti.

Art. 22 - Mancato accoglimento richieste di uso

La richiesta d'uso non impegna in alcun modo il Comune di Arbus a concedere l'uso degli impianti. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste d'uso sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 23 - Polizza assicurativa

a) In caso di gestione diretta, l'Amministrazione Comunale tutelerà le vittime di sinistri riconducibili a proprie responsabilità.

b) In caso di concessione a terzi per la gestione, il concessionario è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi.

Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte. Al termine degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza in questione. La polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 24 - Decadenza e revoca della concessione di gestione o dell'utilizzo

Il concessionario o l'utilizzatore decadono dalla concessione e non possono concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;*
- 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dalla relativa concessione e dal presente regolamento;*
- 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;*
- 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;*
- 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.*

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario o all'utilizzatore in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia agli spazi assegnati il soggetto rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata. In presenza di mancata comunicazione, al concessionario continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico, manutentivo e di sicurezza dell'impianto o di ordine pubblico, dandone immediata comunicazione all'utilizzatore. In tal caso l'Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o il recupero gratuito dell'iniziativa.

Art. 25 - Vigilanza e custodia impianti

Il Comune ha il compito di vigilare:

- sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;*
- sul rispetto dei limiti della concessione;*
- sul rispetto da parte dell'utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento.*

L'azione di vigilanza è affidata agli Uffici comunali competenti. Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività.

Art. 26 - Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso continuativo degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o al soggetto gestore un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Gli importi sono stabiliti annualmente con delibera di Giunta Comunale. In caso di concessione per singole manifestazioni, la Giunta Comunale potrà determinare la cauzione da versarsi, fermo restando che anche senza determinazione di quest'ultima, il concessionario sarà tenuto al risarcimento, ai termini di legge, per gli eventuali danni prodotti.

Art. 27 - Uso gratuito

Le Associazioni sportive, i gruppi sportivi scolastici, Associazioni culturali ed altri sodalizi organizzati potranno ottenere l'uso gratuito (senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo) dell'impianto per manifestazioni varie gratuite, che possano essere d'indubbio vantaggio culturale, turistico, sociale etc. per il Comune di Arbus, a seguito di adozione di regolare atto di Giunta Municipale, Essi saranno però ugualmente responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 28 - Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, i concessionari provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 29 - Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario / utilizzatore riscuota dei diritti, l'Amministrazione Comunale chiederà una quota aggiuntiva pari al 5% dei diritti percepiti. Inoltre l'Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata dei tempi, delle modalità e delle riscossioni effettuate dalle società.

Art. 30 - Esercizi commerciali e uso di materiale pubblicitario

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le norme di settore, con il piano commerciale e con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi commerciali. Non è consentita la vendita di alcolici.

E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi esclusivamente negli appositi spazi individuati per ogni tipologia di pubblicità, esclusivamente di carattere commerciale. Il richiedente deve versare all'Amministrazione l'imposta sulla pubblicità secondo le norme vigenti. In particolare, i cartelloni pubblicitari mobili non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in vigore in materia di sicurezza e tali da non poter essere divelti ed utilizzati come armi improprie.

E' fatto assoluto divieto alle società sportive, agli Enti ed associazioni utilizzatrici degli impianti di esporre, sia durante gli allenamenti sia durante le manifestazioni ufficiali, cartelloni pubblicitari e simili senza preventiva autorizzazione, pena l'immediata revoca della concessione in uso.

Non è ammesso, da parte degli utilizzatori, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, nessun tipo di personalizzazione delle strutture, né attraverso l'uso di cartelloni ed adesivi, né attraverso l'uso di bacheche pubblicitarie. Eventuali trasgressioni comporteranno la rimozione da parte del personale dell'Amministrazione Comunale con conseguente addebito della spesa all'utilizzatore. In ogni caso, l'attivazione dei servizi richiamati nel presente articolo è a titolo oneroso e deve formare oggetto di apposito provvedimento del competente organo comunale

Art. 31 – Convenzioni

Sia nel caso di concessione in gestione che di concessione d'utilizzo degli impianti, l'Amministrazione comunale provvederà alla stipula di regolari convenzioni (soggette a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale), che dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse. Le convenzioni avranno, comunque, la durata massima di 5 anni.

PARTE III – Assegnazione di contributi alle società sportive per le attività ordinarie e per altre finalità

Art. 32 - Caratteristiche dei contributi

La concessione dei contributi può avere:

- *carattere ordinario per lo svolgimento delle attività annuali ed ordinarie per le quali la società sportiva è stata costituita*
- *straordinario, in caso di interventi una tantum tesi a sanare situazioni particolari ed eccezionali, anche con interventi nelle strutture sportive tesi a migliorare le stesse, o relativi all'organizzazione di manifestazioni sportive che non verranno coperte con gli interventi di cui al punto precedente. In questo caso sono consentite anticipazioni nella misura massima del 50%.*

Alla concessione dei contributi si provvederà mediante determinazione del competente Responsabile del servizio in conformità ai criteri e alle modalità di cui al presente Regolamento (per entrambi i casi di cui sopra) e a seguito di adozione di specifico atto di Giunta Comunale relativamente alla programmazione della spesa ed all'accoglimento della richiesta (per i contributi straordinari).

I contributi, sia ordinari che straordinari, potranno non essere liquidati in presenza di debiti accertati da parte dei beneficiari verso l'Amministrazione Comunale e le somme relative portate a copertura del debito, fino all'estinzione dello stesso.

Art. 33 - Ripartizione dei contributi ordinari

I contributi ordinari sono assegnati alle società sportive, iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 3, in possesso dei seguenti requisiti:

- *Sede in Arbus;*
- *Carattere dilettantistico;*
- *Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;*
- *Iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;*
- *iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive.*

Le domande di concessione dei contributi ordinari dovranno essere presentate a seguito di pubblicazione di relativo bando.

Il fondo destinato dalla Giunta Comunale in sede di programmazione quale contributo ordinario alle società sportive sarà così ripartito:

A) Dal fondo disponibile destinare una quota di € 100,00 a tutte le Società sportive locali aventi i requisiti richiesti;

B) Sul residuo così ottenuto destinare:

- *il 50 % per l'attività svolta dalle Società, considerando le singole gare e manifestazioni con i seguenti punteggi:*
 - * se di livello nazionale: punti 8 (solo qualora si svolgano fuori dal territorio regionale; in caso contrario punti 5 come livello regionale)*
 - * se di livello regionale: punti 5 (solo qualora si svolgano fuori dal territorio compreso nella ex Provincia del Medio Campidano; in caso contrario punti 3 come livello provinciale);*
 - * se di livello provinciale: punti 3 (da intendersi per provinciale il territorio compreso nella ex Provincia del Medio Campidano)*

dando atto che se per lo svolgimento di una gara o manifestazione la Società ha già beneficiato di contributi comunali, la stessa non potrà essere conteggiata per quanto sopra,

- *il 50 % per il numero di atleti tesserati considerando i seguenti punteggi:*

* atleta tesserato di età sino a 20 anni, residente ad Arbus e agonista (partecipante a campionati e manifestazioni): punti 3

* atleta tesserato di qualsiasi età, non considerato nelle casistiche precedenti: punti 1

Eventuali somme residue verranno distribuite a seguito di specifico atto di Giunta Comunale

Art. 34 - Concessione dei contributi straordinari

a seguito dell'adozione di specifico atto di Giunta Comunale, eventualmente anche con riferimento ad altre attività simili poste in atto dall'Amministrazione Comunale (es. Calendario eventi annuale ecc.).

Art. 35 - Domande di contributo

Le domande di contributo, sia ordinari che straordinari, dovranno essere presentate utilizzando l'apposita modulistica adottata dagli Uffici competenti e nei tempi che verranno stabiliti in tal senso.

PARTE IV – Disposizioni finali

Art. 36 - Disposizioni finali

- Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento delle attività relative, l'Amministrazione Comunale, acquisito il parere non obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, per l'attuazione delle finalità dello stesso si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei Regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

- A far data dalla esecutività del presente Regolamento, s'intendono revocati tutti i precedenti atti del Comune di Arbus disciplinanti analoga materia.

- La modulistica riguardante le diverse attività esposte nel presente Regolamento verrà adottata con atti del Responsabile del Servizio competente.